



Sentenza n. 897/2017 pubbl. il 24/04/2017  
RG n. 1024/2016

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO  
SEZIONE QUARTA CIVILE

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

DOTT. EDOARDO BARELLI INNOCENTI

PRESIDENTE

DOTT. ANTONIO RAPELLI

CONSIGLIERE

DOTT. MARCO ACCOSSANO

GIUDICE AUSILIARIO RELATORE

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n.1024/2016 di ruolo generale promossa da:

~~FRATELLI AGOSTINO E FIGLI S.R.L.~~ (p.iva 09861580018), con sede in Torino, ivi elettivamente domiciliata in Corso Vittorio Emanuele II n.108, presso lo studio del difensore avv. Andrea De Pasquale - APPELLANTE

**CONTRO**

~~AREOL AVV. CHIARA~~ (c.f. RSACHR67S05L219L), con studio in Orbassano, elettivamente domiciliata in Torino, Via Virle n.10, presso lo studio dei difensori avv.ti Michele Carpano e Paola Carpano - APPELLATA

~~BREBBA AVV. SERGIO~~ (c.f. BRTSRG58R18L219U), con studio in Orbassano, elettivamente domiciliato in Nole, Via Impastato n.2, presso lo studio del difensore avv. Tiziana Zambello - APPELLATO

~~GENERAL ITALIA S.P.A.~~ (c.f. e p.iva 00885351007), con sede in Mogliano Veneto (TV), elettivamente domiciliata in Torino, Via Alberto Nota 7, presso lo studio del difensore avv. Maurizio Roberto Faccenda - APPELLATA

~~SOCIETÀ REALE MUTUA ASSICURAZIONI~~ (p.iva 00875360018), con sede in Torino, ivi elettivamente domiciliata in Via Magenta n.41, presso lo studio del difensore avv. Carlo Alberto Ciani - APPELLATA

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Per l'appellante

Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino adita, ritenuta l'ammissibilità e fondatezza del presente atto di appello, in accoglimento dei motivi di gravame ed in totale riforma della impugnata sentenza n.1293/2016, emessa dal Tribunale di Torino in data 7.3.2016



NEL MERITO:

- accertare e dichiarare l'errore professionale commesso dagli odierni appellati in qualità di difensori e procuratori costituiti della ~~F.lli Agostino & Figli~~ srl nel procedimento civile nr. R.G. 31247/2009 del Tribunale di Torino, per i motivi e le ragioni spiegate in atti;
- accertare e dichiarare il nesso di causalità esistente tra l'errore professionale commesso dai convenuti e la soccombenza che nel detto processo è derivata in danno dell'odierna attrice;
- accertare e dichiarare l'obbligo dei convenuti di risarcire all'odierna attrice i danni tutti che alla stessa sono derivati dalla detta soccombenza, ivi inclusi quelli maturati per effetto delle procedure esecutive subite;
- per l'effetto, condannare gli odierni convenuti, in solido tra loro, con estensione della domanda anche nei confronti delle Compagnie terze chiamate, al pagamento in favore dell'appellante del complessivo importo di euro 36.426,73 o quell'altra somma, anche inferiore, ritenuta di giustizia;
- oltre agli interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo.

IN VIA ISTRUTTORIA:

Con reiterazione di tutte le istanze istruttorie formulate, nessuna esclusa, nei limiti di quelle non ammesse o non disposte dall'III.mo giudice di primo grado ed in particolare:

- disporre CTU calligrafica volta a verificare la riconducibilità della sottoscrizione apposta nelle ricevute di pagamento prodotte sub doc.5, alla mano del sig. ~~Saverio La Russa~~, anche con confronto di tali sottoscrizioni con altre apposte su atti la cui firma era stata autenticata da un notaio od altro pubblico ufficiale, essendo il medesimo ormai defunto. Con attribuzione all'eligendo CTU di acquisire le sottoscrizioni comparative del predetto presso gli uffici pubblici, notai, o altri enti.
- ammettere ad esperimento per interpello e testi i capi di prova specificamente indicati in atto citatorio in appello con i testi ivi indicati e generalizzati

LE SPESE:

- Condannare parti appellate alla rifusione in favore dell'appellante delle spese, degli esposti, diritti, onorari, spese 15%, IVA (ove non deducibile) e CPA e spese successive occorrente, per entrambi i gradi del giudizio con distrazione in favore dell'avv. ~~Andrea De Pasquale~~ antistatario.

Per l'appellata ~~Chiara ~~da~~ Arrese~~



Piaccia alla Corte Ecc.ma, Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Confermare la decisione di primo grado ed in ogni caso rigettare ogni domanda formulata contro la concludente, con il favore delle spese.

Per l'appellato ~~Beretta avv. Sergio~~

reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in via preliminare:

- dichiarare l'appello inammissibile non sussistendo ragionevoli possibilità di accoglimento del medesimo ex art. 348 bis cpc;
- respingere tutte le istanze formulate dalla difesa della società appellante nelle conclusioni in via istruttoria dell'atto di appello.

nel merito ed in via principale: assolvere ~~l'avv. Beretta Sergio~~ dalla domanda nei propri confronti proposta non essendo i danni assunti come patiti dalla ~~Fratelli Agostino e Figli srl~~ riconducibili alla dichiarata improcedibilità della causa di opposizione a decreto ingiuntivo RG n. 19329/09 e dunque imputabili a propria responsabilità, con rigetto integrale delle domande proposte, con integrale conferma dell'impugnata sentenza;

in via subordinata: previo accertamento e declaratoria di assenza di nesso causale tra errore professionale commesso e danni patiti dalla società attrice in conseguenza delle azioni esecutive subite, ridurre la pretesa azionata dalla società attrice decurtando dalla stessa interessi e spese legali maturati in ragione del mancato spontaneo adempimento all'obbligazione di pagamento nascente a carico della ~~Fratelli Agostino e Figli srl~~ dalla sentenza del Tribunale di Torino n. 131/11;

in ogni caso qualora venisse accertata una propria responsabilità professionale, dichiarare tenute e condannare la compagnia assicurativa ~~REALE MUTUA ASSICURAZIONI~~ spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a manlevare e tenere indenne l'avv. ~~Sergio Beretta~~ da quanto lo stesso dovesse essere condannato a corrispondere alla società attrice a titolo risarcitorio.

Con vittoria di spese del presente grado di giudizio.

Per l'appellata ~~Generali Italia S.p.A.~~

Voglia l'Ecc.ma Corte, Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

**IN VIA PRINCIPALE**

Respingere il gravame proposto dalla ~~F.lli Agostino e Figli S.r.l.~~ e confermare in toto, quanto meno nella sua parte dispositiva, la sentenza impugnata.



IN VIA SUBORDINATA

Per il caso in cui l'aw. ~~Beretta~~ dovesse reiterare le domande già svolte in primo grado nei confronti dell'odierna esponente, accertare e dichiarare che il contratto di assicurazione vigente tra l'aw. ~~Beretta~~ e la ~~Generali Italia S.p.A.~~ al tempo della verifica del sinistro aveva ad oggetto una copertura "a secondo rischio", e, per l'effetto, anche in caso di condanna, pur parziale, dell'aw. ~~Beretta~~, respingere ogni domanda da lui proposta nei confronti di ~~Generali Italia S.p.A.~~

IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA

Per il caso di condanna, anche parziale, del convenuto ~~Beretta~~, contenere l'accoglimento della domanda di manleva da costui svolta nei confronti di ~~Generali Italia S.p.A.~~ nei rigorosi limiti del giusto e del provato, e comunque alle condizioni di cui al contratto assicurativo prodotto in primo grado (polizza n° 262836622), secondo quanto in esso e in atti meglio argomentato, ed in ogni caso nei limiti, alle condizioni, con gli scoperti, le franchigie, i massimali e le esclusioni di cui al contratto medesimo (massimale di € 516.500, con scoperto del 5% per ogni sinistro, e minimo assoluto per ogni terzo danneggiato non inferiore ad € 258,00).

Per il caso di condanna, pur parziale, del convenuto ~~Beretta~~ in via solidale con l'aw. ~~Avesa~~, accertare e dichiarare le diverse quote e/o percentuali di responsabilità – per ogni singolo addebito formulato da parte appellante – singolarmente e separatamente ascrivibili a ciascuna di tali parti, anche in considerazione dell'eventuale corresponsabilità dell'appellante stessa. Per l'effetto, contenere l'accoglimento della domanda di garanzia svolta dal convenuto ~~Beretta~~ nei confronti di ~~Generali Italia S.p.A.~~ nei soli e stretti limiti di detta quota e/o percentuale, senza vincolo di solidarietà, e comunque nei limiti di cui al punto precedente.

In ogni caso

Con vittoria delle spese – anche forfetarie - del giudizio, oltre alle eventuali spese di C.T.U. e C.T.P., oltre a C.P.A. ed I.V.A. come per legge. Ovvero con compensazione, integrale o parziale, delle spese di lite.

Per l'appellata Società Reale Mutua di Assicurazioni

Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, voglia la Corte d'Appello di Torino, previe le necessarie declaratorie di legge e quant'altro d'uopo:



In via preliminare dichiarare inammissibile, per quanto di ragione, l'appello proposto dalla ~~Fratelli D'Agostino~~ e confermare la sentenza impugnata.

In via principale, respingere, per quanto di ragione, l'appello proposto dalla ~~Fratelli D'Agostino~~ e confermare la sentenza impugnata.

In via ulteriormente subordinata e per la denegata ipotesi di condanna dell'avv. ~~Beretta~~, dare atto che la domanda di manleva avanzata da quest'ultimo nei confronti della ~~Reale Mutua Assicurazioni~~ non è stata oggetto di impugnazione ovvero comunque che la stessa è infondata e non provata e confermare sul punto la sentenza impugnata.

In via ulteriormente subordinata limitare l'obbligo di manleva della Società ~~Reale Mutua assicurazioni~~ a soli danni ricompresi nelle garanzie di polizza per i quali la garanzia venga ritenuta operante e nei limiti di scoperto del 10% a carico dell'assicurato.

In ogni caso con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, IVA, CPA ed accessori di legge compresi.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La ~~F.lli Agostino e Figli S.r.l.~~ ha contestato agli avv.ti ~~Beretta ed Arose~~ la responsabilità professionale per la tardiva iscrizione a ruolo della causa n.31247/2009 R.G. avanti al Tribunale di Torino di opposizione a decreto ingiuntivo. La convenuta opposta ~~Torino Fagnature~~ aveva sollevato la relativa eccezione ed all'esito di quel giudizio il Tribunale di Torino, con sentenza n.133/2011, dichiarava l'improcedibilità dell'opposizione, sentenza non impugnata. In questo giudizio ~~F.lli Agostino~~ ha allegato che le proprie difese erano idonee ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed ha quantificato il danno subito in € 36.426,73, del quale ha chiesto il risarcimento ai professionisti. Si sono costituiti gli avvocati ~~Beretta ed Arose~~ contestando la pretesa attorea nell'*an* e nel *quantum*, chiedendo il primo di chiamare in causa le proprie compagnie assicuratrici ~~Reale Mutua Assicurazioni~~ e ~~Generali Italia S.p.A.~~, ed eccependo la seconda che la procura alle liti era stata a lei rilasciata solo per comodità nella gestione delle udienze, non avendo ricevuto alcun incarico sostanziale dalla ~~F.lli Beretta~~. Si sono costituite anche ~~Reale Mutua Assicurazioni~~, eccependo l'inesistenza di copertura assicurativa, e ~~Generali Italia S.p.A.~~, eccependo la mancanza di operatività della polizza. Istruita la causa anche con prove orali, il Tribunale di Torino, con la sentenza n.1293/2016 pubblicata il 7.3.2016, ha ritenuto di non poter affermare, con valutazione *ex ante*, che la causa n.31247/2009 R.G. avrebbe avuto esito positivo per la ~~F.lli Agostino~~ e che, pur se i professionisti avevano riconosciuto l'errore, avverso la sentenza n.133/2011 avrebbe potuto



utilmente essere proposto appello. Ha quindi rigettato la domanda attorea in ragione del suo concorso di colpa ex art.1227, comma 1, c.c., rilevato d'ufficio, ed ha compensato integralmente tra tutte le parti le spese di lite, ritenendolo conforme a giustizia.

Notificata la sentenza, ~~F.lli Agostino e Figli S.r.l.~~ ha proposto tempestivo appello deducendo con un primo motivo che, contrariamente a quanto affermato dal giudice *a quo*, con giudizio probabilistico *ex ante*, poteva invece essere accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti da ~~Torino Fognature~~, e con un secondo motivo l'insussistenza di un suo concorso di colpa ex art.1227 c.c., chiedendo l'ammissione delle prove orali non accolte in primo grado e la rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Si costituivano in questo grado: ~~l'avv. Arcese~~, resistendo all'impugnazione e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado; ~~l'avv. Beretta~~, chiedendo la reiezione dell'appello ed in caso di sua condanna la manleva da parte della sola ~~Reale Mutua Assicurazioni; Generali Italia S.p.A.~~, che concludeva per il rigetto dell'appello con domande subordinate gradate in caso di accoglimento anche parziale; nonché ~~Società Reale Mutua Assicurazioni~~, che chiedeva la conferma dell'impugnata sentenza e, subordinatamente, la limitazione della sua condanna ai soli danni ricompresi nelle garanzie di polizza.

2. L'appello non è fondato, anche a voler condividere l'assunto dell'appellante secondo cui, con giudizio probabilistico *ex ante*, poteva accogliersi l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti da ~~Torino Fognature~~.

La costituzione in giudizio riproduce un fondamentale atto di parte, rappresentativo dell'impulso processuale, attraverso il quale la parte si legittima nel processo avanti al giudice adito, così che, rendendosi formalmente e giuridicamente presente avanti all'ufficio giudiziario, si rende altresì formalmente presente anche nel giudizio stesso.

Il termine alla costituzione dell'attore è senz'altro posto a tutela dell'esercizio del diritto di difesa della parte convenuta, che ha diritto di conoscere le intenzioni dell'attore e può presumere la sua volontà di non dare impulso al processo ove non costituito nel termine a lui assegnato. Tale presunzione non è però assoluta e la tardiva conoscenza della volontà dell'attore di dare impulso al processo, che avviene in seguito alla sua tardiva costituzione in giudizio, può, in concreto, non arrecare pregiudizio al diritto di difesa della parte convenuta, laddove quest'ultima si difenda nel merito rendendo così manifesta l'assenza di pregiudizio.

Pertanto la costituzione di entrambe le parti, attrice e convenuta e lo svolgimento, da parte di quest'ultima, di difese nel merito, consentono senz'altro di ritenere che pure il convenuto, ol-



tre che l'attore costituitosi tardivamente, abbia espresso la volontà di dare impulso al processo. Di conseguenza non si applica la disciplina di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c., per essere intervenuta la regolarizzazione della costituzione del rapporto processuale.

In tal senso si era più volte espressa in modo univoco, anteriormente alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo patrocinata per la F.lli ~~Agostino~~ dagli avvocati ~~Beretta~~ ed ~~Aroco~~, la giurisprudenza di legittimità, secondo cui gli artt. 171 e 307 c.p.c., sulla cancellazione della causa dal ruolo per la mancata tempestiva costituzione in giudizio, non si applicano se le parti, costituendosi tardivamente, dimostrino la comune volontà di dare impulso al processo. Ciò si verifica anche quando, ad esempio, il convenuto, dopo avere eccepito la tardiva costituzione dell'attore, si difenda con l'espone le sue difese di merito regolarizzando in tal modo l'instaurazione del rapporto processuale (Cass. civ. n.7855/1994, Cass. civ. n.9730/2000, Cass. civ. n.12738/2004).

Nel caso di specie non vi è alcun dubbio che ~~Torino Egnature~~, nonostante l'eccezione di tardiva costituzione degli attori, abbia svolto compiute ed esauritive difese nel merito: ciò emerge dalla sua comparsa di costituzione e risposta, dalle sue memorie ex art.183, comma 6, n.1 e n.2, c.p.c., dalla sua memoria conclusionale (atti tutti prodotti in copia sub doc.2 fasc. nel fascicolo di primo grado ~~Beretta~~), e dalla stessa motivazione della sentenza del Tribunale di Torino n.133/2011 (cfr. doc.3 fasc. primo grado ~~Beretta~~).

Erroneamente pertanto il Tribunale di Torino, nella predetta sentenza, pur menzionando le difese nel merito della ~~Torino Egnature~~ - della quale rilevava, tra l'altro, una *diffusa narrativa relativamente agli accordi intervenuti per le varianti delle opere*, la dettagliata contestazione delle quietanze prodotte dalla F.lli ~~Agostino~~, la deduzione di prove orali e la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di un soggetto terzo, accompagnata da istanza di rimessione in termini proprio a tal fine - ha dichiarato l'improcedibilità dell'opposizione proposta da F.lli ~~Agostino~~ e la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Le compiute difese nel merito da parte della convenuta opposta ~~Torino Egnature~~ non potevano che far ritenere sussistente anche la sua volontà, unitamente a quella dell'attrice costituitosi tardivamente, di dare impulso al processo, dimostrando, nei fatti, che il suo diritto di difesa non aveva subito pregiudizio alcuno dalla tardiva costituzione dell'attrice.

Avrebbe pertanto potuto utilmente essere impugnata detta decisione allegando l'erronea applicazione degli artt. 171 e 307 c.p.c., giudizio che è ragionevole ritenere che avrebbe avuto (quantomeno sul punto) esito favorevole, anche senza argomentare sull'incolpevolezza del



comportamento processuale di parte attrice-opponente consistito nel rispettare il termine ordinario di dieci giorni per l'iscrizione a ruolo e non quello più breve di cinque giorni, comportamento che, prima della sentenza delle sezioni unite civili della Suprema Corte n.19246/2010, alcun operatore esperto del processo, giudice o avvocato, avrebbe potuto considerare, a priori, negligente o imprudente (in tal senso, per tutte, Trib. Udine 3.11.2010).

Seppur con motivazione parzialmente differente dev'essere quindi confermata l'affermazione del primo giudice circa la sussistenza del concorso di colpa del danneggiato ex art.1227, comma 1, c.c., con conseguente rigetto dell'impugnazione proposta dalla ~~F.lli Agostino~~ ed assorbimento dell'esame delle altre censure per il principio della ragione più liquida.

3. Anche all'esito del secondo grado di giudizio la ~~F.lli Agostino e Figli S.r.l.~~ resta soccombente rispetto agli avv.ti ~~Boretta~~ ed ~~Arese~~. Al rigetto dell'impugnazione consegue pertanto la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore degli appellati ~~Arese Chiara~~ e ~~Beretta Sergio~~, che si liquidano come in dispositivo, applicato lo scaglione relativo al valore della controversia, tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e per le sole fasi di studio, introduttiva e di decisione.

L'assenza di specifica censura sul capo relativo alle spese del giudizio di primo grado, non caducato ex art.336 c.p.c., non consente alla Corte una diversa valutazione circa dette spese.

L'assorbimento, nella pronuncia di rigetto dell'impugnazione, delle questioni tra l'appellato avv. ~~Boretta~~ e le altre appellate ~~Generali Italia~~ e ~~Società Reale Mutua Assicurazioni~~, impedisce altresì la valutazione della soccombenza ai fini della liquidazione delle spese del grado, e la loro chiamata in questo grado, avvenuta a mero titolo di *denuntiatio litis*, nemmeno consente di porre le spese da esse sostenute a carico dell'appellante, in assenza di contraddittorio.

Non vi è altresì luogo a provvedere sulle spese tra le parti appellate ~~Arese Chiara~~, ~~Generali Italia~~ e ~~Società Reale Mutua Assicurazioni~~ in assenza di contraddittorio e di reciproche domande, e, per le medesime ragioni, tra le parti appellate ~~Arese Chiara~~ e ~~Beretta Sergio~~.

Al rigetto dell'impugnazione consegue infine, in virtù dell'art.13 comma, 1 quater, D.P.R. 30.5.2002, n.115, l'obbligo per la parte appellante di versare all'Erario un ulteriore importo pari a quanto già corrisposto dalla medesima a titolo di contributo unificato.

**P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Torino, Sezione Quarta Civile, definitivamente pronunciando:





respinge l'appello proposto da ~~F.lli Agostino e Figli S.r.l.~~ avverso la sentenza del Tribunale di Torino n.1293/2016 pubblicata il 7.3.2016, che conferma integralmente;

condanna l'appellante ~~F.lli Agostino e Figli S.r.l.~~ a rifondere agli appellati ~~Beretta Sergio e Arco Chiara~~ le spese del giudizio di appello, che liquida, in favore di ciascuna, in € 6.615,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta;

compensa tra l'appellato ~~Beretta~~ e le appellate ~~Società Boale Mutua Assicurazioni e Generali Italia S.p.A.~~ le spese di lite di appello;

dà atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui dell'art.13 comma, 1 *quater*, D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 *bis*, dello stesso D.P.R. n.115/2002 da parte dell'appellante F.lli Agostino e Figli S.r.l. .

Così deciso il giorno 5 aprile 2017 nella Camera di Consiglio dalla Quarta Sezione Civile della Corte di Appello di Torino.

**Il Giudice Ausiliario est.**

Dott. Marco Accossano

**Il Presidente**

Dott. Edoardo Barelli Innocenti

